

Comune di Cinisello Balsamo

**REGOLAMENTO
PER L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE DEL
TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI
(TARES)**



**APPROVATO CON ATTO DI CONSIGLIO COMUNALE N. 11 DEL 08/05/2013
ESECUTIVO AI SENSI DI LEGGE.**

Data di verifica/aggiornamento: 23/04/2013

SOMMARIO

ARTICOLO 1	3
<i>Oggetto del Regolamento</i>	3
ARTICOLO 2	3
<i>Istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi</i>	3
ARTICOLO 3	4
<i>Classificazione dei rifiuti</i>	4
ARTICOLO 4	4
<i>Rifiuti assimilati agli urbani</i>	4
ARTICOLO 5	5
<i>Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti</i>	5
ARTICOLO 6	5
<i>Presupposti del tributo e soggetti passivi</i>	5
ARTICOLO 7	6
<i>Locali e aree scoperte soggetti al tributo</i>	6
ARTICOLO 8	6
<i>Locali ed aree scoperte non soggetti al tributo</i>	6
ARTICOLO 9	7
<i>Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio</i>	7
ARTICOLO 10	8
<i>Determinazione della tariffa</i>	8
ARTICOLO 11	9
<i>Modalità di computo delle superfici</i>	9
ARTICOLO 12	10
<i>Maggiorazione per i costi dei servizi indivisibili</i>	10
ARTICOLO 13	10
<i>Utenze domestiche: quota fissa e quota variabile</i>	10
ARTICOLO 14	11
<i>Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche</i>	11
ARTICOLO 15	12
<i>Utenze non domestiche: quota fissa e quota variabile</i>	12
ARTICOLO 16	13
<i>Istituzioni scolastiche statali</i>	13
ARTICOLO 17	13
<i>Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente</i>	13
ARTICOLO 18	13
<i>Dichiarazione di inizio, variazione e cessazione del possesso, dell'occupazione o detenzione</i>	13
ARTICOLO 19	15
<i>Tributo comunale giornaliero per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati</i>	15
ARTICOLO 20	16
<i>Mancato svolgimento del servizio</i>	16
ARTICOLO 21	17
<i>Riduzioni per le utenze domestiche ed agevolazioni</i>	17

ARTICOLO 22.....	18
<i>Riduzione per le utenze non domestiche</i>	18
ARTICOLO 23.....	19
<i>Riscossione</i>	19
ARTICOLO 24.....	20
<i>Rimborsi e compensazione</i>	20
ARTICOLO 25.....	20
<i>Importi minimi</i>	20
ARTICOLO 26.....	20
<i>Funzionario Responsabile</i>	20
ARTICOLO 27.....	21
<i>Verifiche ed accertamenti</i>	21
ARTICOLO 28.....	22
<i>Sanzioni ed interessi</i>	22
ARTICOLO 29.....	23
<i>Riscossione coattiva</i>	23
ARTICOLO 30.....	23
<i>Contenzioso</i>	23
ARTICOLO 31.....	23
<i>Trattamento dei dati personali</i>	23
ARTICOLO 32.....	23
<i>Personale</i>	23
ARTICOLO 33.....	23
<i>Entrata in vigore e abrogazioni</i>	23
ARTICOLO 34.....	24
<i>Norme di rinvio</i>	24
ALLEGATO 1.....	25
<i>Categorie utenze domestiche</i>	25
ALLEGATO 2.....	27
<i>Categorie utenze non domestiche</i>	27

ARTICOLO 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
2. Disciplina l'istituzione e l'applicazione del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi previsto dall'articolo 14 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni ed integrazioni (di seguito denominato D.L. n. 201/2011), stabilendo, in particolare, condizioni, modalità ed obblighi strumentali per la sua applicazione, nonché le connesse misure in caso di inadempienza.

ARTICOLO 2

Istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi

1. A decorrere dal 1° gennaio 2013 è istituito nel territorio del Comune di Cinisello Balsamo il Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale, e dei costi relativi ai servizi generali e indivisibili del Comune.
2. Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria è il Comune di Cinisello Balsamo nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo.
3. La gestione dei rifiuti, funzione fondamentale del Comune, ex articolo 19, comma 1, lett. f), della Legge n. 135/2012, comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e di quelli assimilati, nonché lo spazzamento ed il lavaggio delle strade pubbliche.
4. Il servizio di gestione dei rifiuti è svolto con le modalità disciplinate dal Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal relativo Regolamento comunale di igiene urbana del Comune di Cinisello Balsamo, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 17 gennaio 2013, nonché dalle disposizioni previste nel presente Regolamento.
5. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano Finanziario degli interventi e della relazione illustrativa, redatti dall'affidatario della gestione dei rifiuti urbani entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello di competenza e comunque entro tre mesi della scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione.
6. Il Piano Finanziario è approvato dal Comune, tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito; esso deve indicare, in particolare, gli scostamenti che si siano eventualmente verificati rispetto al Piano dell'anno precedente e le relative motivazioni.

7. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

ARTICOLO 3

Classificazione dei rifiuti

1. Ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. a), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si definisce "rifiuto" qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
2. Ai sensi dell'articolo 184, comma 2, sono "rifiuti urbani":
 - a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
 - b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) del presente comma, assimilati dal Comune ai rifiuti urbani;
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
 - f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e) del presente comma.
3. Ai sensi dell'articolo 184, comma 3, sono "rifiuti speciali":
 - a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 Codice Civile;
 - b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;
 - c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
 - d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
 - e) i rifiuti da attività commerciali;
 - f) i rifiuti da attività di servizio;
 - g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque, dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
 - h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie.

ARTICOLO 4

Rifiuti assimilati agli urbani

1. Sono "assimilati ai rifiuti urbani", ai fini dell'applicazione del tributo e della gestione del servizio, le sostanze non pericolose elencate nel Regolamento di Igiene Urbana, provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione,

compresi gli insediamenti adibiti ad attività agricole, agroindustriali, industriali, artigianali, commerciali, di servizi e da attività sanitarie.

ARTICOLO 5

Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti

1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze, individuate dall'articolo 185, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
 - a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera;
 - b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno, fermo restando quanto previsto dagli articoli 239 e ss. relativamente alla bonifica di siti contaminati;
 - c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;
 - d) i rifiuti radioattivi;
 - e) i materiali esplosivi in disuso;
 - f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.
2. Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:
 - a) le acque di scarico;
 - b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;
 - c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizootie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;
 - d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 117.

ARTICOLO 6

Presupposti del tributo e soggetti passivi

1. Il tributo è dovuto da chiunque, persona fisica o giuridica, possieda, occupi o detenga, a qualsiasi titolo, locali o aree scoperte ad uso privato o pubblico, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. Sono escluse dalla tassazione, ad eccezione delle aree scoperte operative, le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili e le aree comuni condominiali di

cui all'articolo 1117 Codice Civile, che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

3. Il tributo è dovuto da coloro che possiedono, occupano o detengono i locali o le aree scoperte, di cui ai commi 1 e 2, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.
4. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei (6) mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
5. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile degli obblighi dichiarativi ai fini tributari, oltre che del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
6. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

ARTICOLO 7

Locali e aree scoperte soggetti al tributo

1. Sono soggetti al tributo tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, ovvero poggiata o ancorata allo stesso, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'interno, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti interamente o prevalentemente nel territorio del Comune.
2. Si considerano soggetti al tributo tutti i locali predisposti all'uso, anche se di fatto non utilizzati, considerando tali quelli dotati di almeno un'utenza attiva ai servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas) o di arredamento e, per i locali ad uso non domestico, quelli forniti di impianti, attrezzature o, comunque, ogniqualvolta è ufficialmente assentito l'esercizio di un'attività nei locali medesimi.
3. Sono altresì soggette al tributo tutte le aree scoperte possedute, occupate o detenute, riferibili alle utenze non domestiche ed a qualsiasi uso adibite, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati agli stessi, la cui superficie insiste interamente o prevalentemente nel territorio comunale, pur aventi destinazione accessoria o pertinenziale di locali a loro volta assoggettati al prelievo.

ARTICOLO 8

Locali ed aree scoperte non soggetti al tributo

1. Non sono soggetti all'applicazione del tributo i seguenti locali ed aree scoperte:
 - a) locali ed aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani, ovvero:
Utenze domestiche
 - solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;

- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vano ascensori e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;
- locali ad uso abitativo privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica) e non arredati;
- superfici coperte di altezza inferiore a 150 centimetri.

Utenze non domestiche

- locali dove si producono esclusivamente, di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati agli urbani e/o pericolosi, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alle normative vigenti, fatto salvo quanto previsto all'articolo 22, comma 6, del presente Regolamento;
 - centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;
 - aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;
 - aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli, destinate all'accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno;
 - per gli impianti di distribuzione dei carburanti, le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso ed all'uscita dei veicoli dall'area di servizio.
- b) gli stabili (e relative aree) adibiti ad uffici comunali e tutti gli altri in cui hanno sede uffici o servizi pubblici alle cui spese di funzionamento, per disposizione di legge, è tenuto a provvedere, obbligatoriamente, il Comune;
- c) locali adibiti esclusivamente all'esercizio di culti ammessi dallo Stato Italiano, limitatamente a quelli in cui si svolgono le funzioni religiose, e le aree accessorie pertinenti di tali locali;
- d) le superfici degli impianti sportivi, siano essi ubicati in aree scoperte che in locali, destinati al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, platee per il pubblico, biglietterie, aree di sosta e di accesso, punti di ristoro, gradinate e simili.
2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi, precisi e concordanti, rilevabili direttamente ovvero da idonea documentazione.

ARTICOLO 9

Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti di cui all'articolo 5, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.

2. In particolare non sono soggette a tariffa:
 - a) le superfici adibite all'allevamento di animali;
 - b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili, depositi agricoli;
 - c) come attestato da certificazione del direttore sanitario, le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.
3. Sono altresì escluse dal tributo le superfici con produzione di rifiuti assimilati agli urbani superiori ai limiti quantitativi individuati nel Regolamento di igiene urbana.
4. Per fruire dell'esclusione, prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:
 - a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;
 - b) comunicare, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di competenza i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, fornendo idonea documentazione comprovante l'ordinaria produzione dei predetti rifiuti ed il loro trattamento in conformità alle disposizioni vigenti (a titolo di esempio, Modello unico di dichiarazione ambientale - MUD, contratti di smaltimento, copie dei "formulari di identificazione" di cui all'articolo 193 del D. Lgs. n. 152/2006, relativi ai rifiuti recuperati, debitamente controfirmati e datati in arrivo dal destinatario, con indicazione della relativa autorizzazione ad operare il recupero, dei quantitativi prelevati, della tipologia, del periodo, del codice CER e del peso, oltre all'indicazione della necessaria localizzazione dei relativi impianti di destinazione).
5. In caso di omessa indicazione in denuncia delle superfici produttive di rifiuti speciali, l'esclusione non acquista efficacia fino a quando non verrà presentata la relativa dichiarazione.

ARTICOLO 10

Determinazione della tariffa

1. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte ed è determinata sulla base del metodo normalizzato approvato con D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, come integrato dal presente Regolamento, suddivisa in quota fissa e quota variabile ed articolata in utenze domestiche e non domestiche.
2. La quota del tributo destinata a coprire i costi del servizio di gestione dei rifiuti è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per

le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio. La tariffa è determinata ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.

3. La tariffa è determinata sulla base del Piano Finanziario con specifica deliberazione del Consiglio Comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione.
4. La deliberazione, anche se approvata successivamente alla data di inizio dell'esercizio di competenza, purché entro il termine di cui al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.
5. In caso di mancata approvazione della deliberazione, si intende prorogata la tariffa precedentemente in vigore.
6. La ripartizione dei costi totali del servizio tra utenze domestiche e non domestiche è stabilita dal Consiglio Comunale, contestualmente all'approvazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani.

ARTICOLO 11

Modalità di computo delle superfici

1. In sede di prima applicazione, fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 9 *bis* dell'articolo 14 del D.L. n. 201/2011, la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte o iscrिवibili nel catasto edilizio urbano, è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. A tal fine si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi e Urbani (TARSU) o della Tariffa di Igiene Ambientale (TIA), opportunamente integrate con gli elementi necessari per l'applicazione del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi. Nello specifico, il Settore Entrate, può richiedere, anche tramite questionari, tutte le eventuali informazioni mancanti ed indispensabili per la corretta applicazione del tributo.
2. Per le altre unità immobiliari, la superficie di commisurazione del tributo è pari a quella calpestabile, con esclusione di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
3. La superficie calpestabile viene misurata come segue:
 - a) la superficie dei locali assoggettabile a tariffa è misurata al netto dei muri, pilastri, escludendo i balconi e le terrazze;
 - b) la superficie delle aree esterne assoggettabile a tariffa è misurata sul perimetro interno delle stesse, al netto di eventuali costruzioni su di esse insistenti. Per la sua determinazione si può tenere conto di quella risultante dall'atto di

provenienza o dal contratto di affitto, se si tratta di aree di proprietà privata, ovvero dall'atto di concessione se si tratta di aree di proprietà pubblica;

- c) nel calcolare il totale delle superfici, le frazioni di metro quadrato inferiori a 0,50 sono arrotondate al metro quadrato inferiore, quelle pari o superiori sono arrotondate al metro quadrato superiore.

ARTICOLO 12

Maggiorazione per i costi dei servizi indivisibili

1. Alla tariffa, determinata in base alle disposizioni di cui agli articoli precedenti, si applica una maggiorazione pari a 0,30 euro per metro quadrato, a copertura dei costi relativi ai servizi generali e indivisibili del Comune.
2. Con l'apposita deliberazione di istituzione annuale delle tariffe relative al Tributo comunale sui rifiuti, il Consiglio Comunale può incrementare la maggiorazione di cui al comma precedente fino a 0,40 euro per metro quadrato, anche graduandola in base alla tipologia degli immobili e della zona di ubicazione degli stessi.
3. Alla maggiorazione si applicano le medesime riduzioni, agevolazioni ed esclusioni previste per il Tributo comunale sui rifiuti.
4. La riscossione della maggiorazione viene effettuata dallo stesso soggetto che cura la riscossione del tributo.

ARTICOLO 13

Utenze domestiche: quota fissa e quota variabile

1. Per "utenza domestica" deve intendersi il possesso, l'occupazione o la detenzione di locali adibiti esclusivamente a civile abitazione e loro pertinenze soggette ad imposizione.
2. La quota fissa della tariffa, applicata alle utenze domestiche e relative pertinenze, è data dalla quota fissa unitaria, corrispondente al rapporto tra i costi fissi addebitabili alle utenze domestiche e le superfici imponibili complessive risultanti sul territorio comunale, riferibili alle utenze domestiche, moltiplicata per la superficie occupata da ciascuna utenza, corretta con un coefficiente K_a , stabilito dal Consiglio Comunale in funzione del numero di componenti il nucleo familiare dell'utenza (Allegato 1).
3. La quota variabile della tariffa, applicata alle utenze domestiche e relative pertinenze, è data dalla quota variabile unitaria, corrispondente al rapporto tra la quantità totale di rifiuti prodotta dalle utenze domestiche e il numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare, moltiplicata per il costo unitario, corrispondente al rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche, corretta con un coefficiente K_b , stabilito dal Consiglio Comunale in funzione del numero di componenti il nucleo familiare dell'utenza (Allegato 1).

ARTICOLO 14

Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche, la tariffa è applicata a carico dell'intestatario del foglio di famiglia anagrafico, nel caso in cui l'occupante i locali sia ivi residente, o a carico di chi comunque possiede, detiene o occupa i locali negli altri casi.
2. Per i nuclei familiari residenti nel Comune, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici. Nel numero dei componenti devono essere altresì considerati i soggetti che, pur non avendo la residenza nell'unità abitativa, risultano ivi dimoranti, fatta eccezione per quelli la cui permanenza nell'abitazione stessa non superi i 60 giorni.
3. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante al primo gennaio dell'anno di riferimento. Le variazioni intervenute successivamente a tale data acquistano efficacia a partire dal primo giorno solare del mese successivo all'evento di variazione.
4. Le variazioni del numero dei componenti devono essere denunciate con le modalità e nei termini previsti dall'articolo 18, fatta eccezione per le variazioni del numero dei componenti residenti nel Comune, acquisite d'ufficio ai fini della corretta determinazione della tariffa.
5. I soggetti che risultano iscritti nei registri anagrafici come residenti in una determinata unità abitativa possono essere esclusi, ai fini della determinazione del numero dei componenti del nucleo familiare, qualora si tratti di soggetti collocati in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.).
6. Per le unità abitative, possedute a titolo di proprietà o di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi residenti anagraficamente e tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari, il numero degli occupanti è fissato in una unità, sempre che le stesse non vengano locate o comunque utilizzate a vario titolo e previa presentazione di richiesta documentata.
7. Per le unità immobiliari ad uso abitativo e le relative pertinenze occupate da due o più nuclei familiari, la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio, i quali sono tenuti al suo versamento con vincolo di solidarietà.
8. Per le utenze domestiche non occupate da nuclei familiari ivi residenti, ovvero per le utenze domestiche occupate o a disposizione di persone fisiche che hanno stabilito la residenza fuori del territorio comunale, e per le utenze tenute a disposizione da parte di soggetti residenti in altra unità alloggiativa all'interno del territorio comunale, è stabilita l'applicazione dello schema tariffario determinato per le utenze domestiche occupate da residenti, considerando il numero di occupanti dichiarati dall'utente nella dichiarazione di cui all'articolo 18.
In mancanza di dati dichiarati dal soggetto passivo, si assume:

- un nucleo di n. 1 persona per le utenze fino a trenta (30) metri quadrati;
 - un nucleo di n. 2 persone per le utenze fino a sessanta (60) metri quadrati;
 - un nucleo di n. 3 persone per le utenze oltre sessanta (60) metri quadrati.
9. Resta salva la possibilità da parte del soggetto passivo di fornire elementi certi, precisi e concordanti che conducano alla definizione di un diverso numero di occupanti.
 10. Le cantine, le soffitte, i box o posti auto, le autorimesse, le tettoie o altri luoghi simili di deposito si considerano utenze domestiche condotte da unico occupante, se possedute, occupate o detenute da persona fisica priva di utenze abitative nel territorio comunale. In difetto di tale condizione, i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche.
 11. Per le utenze domestiche a disposizione di soggetti diversi dalle persone fisiche, trova applicazione il precedente comma 8, salvo diversa specifica indicazione delle persone fisiche che occupano l'immobile nella dichiarazione di cui all'articolo 18.
 12. In caso di utilizzo delle utenze di cui al comma precedente superiore a mesi sei (6) nel corso del medesimo anno, soggetto passivo diviene l'occupante.

ARTICOLO 15

Utenze non domestiche: quota fissa e quota variabile

1. Sono "utenze non domestiche" tutti i locali ed aree con destinazione o uso diversi da quella abitativa, classificati sulla base dell'Allegato 2 del presente Regolamento.
2. Ai fini dell'applicazione della tariffa, le utenze non domestiche sono classificate in base alla tipologia di attività, con riferimento al codice ATECO relativo all'attività prevalente, risultante dall'iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura, ovvero risultante nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini I.V.A., o dall'atto costitutivo ovvero dall'atto statutario.
3. Qualora tale classificazione non risulti possibile, si applica la tariffa relativa all'attività che reca voci d'uso assimilabili, per attitudine quantitativa e qualitativa, nella produzione dei rifiuti urbani e assimilati.
4. La tariffa applicabile è unica per ogni categoria di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, anche nelle ipotesi in cui le superfici destinate all'esercizio dell'attività stessa presentino diversa destinazione d'uso e siano ubicate in luoghi diversi. In difetto della condizione di omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, la tariffa viene applicata sulla base delle diverse destinazioni d'uso rilevabili dalle risultanze catastali.
5. Nelle unità immobiliari destinate a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.

6. La quota fissa della tariffa applicata alle utenze non domestiche è data dal prodotto della quota fissa unitaria, corrispondente al rapporto tra i costi fissi addebitabili alle utenze non domestiche e le superfici imponibili complessive risultanti sul territorio comunale, riferibili alle medesime utenze, per la superficie occupata da ciascuna utenza, secondo il coefficiente potenziale di produzione Kc stabilito dal Consiglio Comunale per ciascuna categoria di utenza (Allegato 2).
7. La quota variabile della tariffa applicata alle utenze non domestiche è data dal prodotto del costo unitario, corrispondente al rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze non domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche, per la superficie occupata da ciascuna utenza, secondo il coefficiente potenziale di produzione Kd stabilito dal Consiglio Comunale per ciascuna categoria di utenza (Allegato 2).

ARTICOLO 16

Istituzioni scolastiche statali

1. Ai sensi dell'articolo 33 bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248, come convertito con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31, le istituzioni scolastiche statali non sono più tenute a corrispondere il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti.
2. Per lo svolgimento di tale servizio, il Ministero della Pubblica istruzione provvede a corrispondere al Comune una somma quale importo forfettario, secondo i criteri determinati in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Tale importo forfettario comprende anche il Tributo provinciale di cui al successivo articolo 17.
3. La somma attribuita al Comune, ai sensi dei commi precedenti, è sottratta dal costo complessivo del servizio coperto con il Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.

ARTICOLO 17

Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente

1. Ai sensi dell'articolo 14, comma 28, del D. L. 201/2011, al Tributo comunale sui rifiuti e servizi, si applica il Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Tale tributo, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia, esclusa la maggiorazione di cui all'articolo 12.

ARTICOLO 18

Dichiarazione di inizio, variazione e cessazione del possesso, dell'occupazione o detenzione

1. I soggetti che occupano, detengono o possiedono i locali o le aree scoperte, anche se esenti dal Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, hanno l'obbligo di presentare al Settore Entrate apposita dichiarazione entro 30 giorni dalla data di inizio dell'occupazione, detenzione o possesso.

Nel caso di occupazione in comune di un fabbricato o area scoperta, la dichiarazione può essere presentata anche da uno soltanto degli occupanti.

2. La dichiarazione deve contenere:
 - a) le generalità dell'utente e la sua residenza;
 - b) il codice fiscale ovvero per le utenze non domestiche, la partita IVA;
 - c) se trattasi di persona giuridica, la ragione sociale, la sede legale o il domicilio fiscale, e le generalità complete di chi ne ha la rappresentanza;
 - d) l'eventuale diverso indirizzo presso il quale trasmettere comunicazioni e inviti di pagamento, l'indirizzo di posta elettronica e, dove dovuta e/o disponibile, l'indirizzo di posta elettronica certificata;
 - e) il titolo qualificativo dell'occupazione (ad esempio proprietà, locazione, ecc.);
 - f) il numero degli occupanti, per le utenze domestiche;
 - g) per le utenze non domestiche: il tipo di attività svolto e il codice ATECO relativo all'attività prevalente, assegnato dalla C.C.I.A.A., o dagli ordini professionali, ovvero risultante dall'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato i fini I.V.A., o dall'atto costitutivo ovvero dall'atto statutario;
 - h) l'ubicazione dell'immobile cui si riferisce la dichiarazione: via o località, numero civico principale del fabbricato, il piano, la scala, il codice ecografico/numero interno;
 - i) gli identificativi catastali dei locali e delle aree occupate e la superficie calpestabile calcolata secondo le modalità stabilite nell'articolo 11 del presente Regolamento;
 - j) in caso di dichiarazione iniziale, la data di inizio possesso, occupazione o conduzione dei locali e delle aree;
 - k) in caso di dichiarazione di variazione, l'indicazione e la data delle mutazioni che si sono verificate rispetto alla precedente dichiarazione; in caso di dichiarazione di cessazione, la data di fine possesso od occupazione dei locali e delle aree, e l'indirizzo di emigrazione;
 - l) il nominativo del precedente occupante, in caso di inizio occupazione, oppure del subentrante in caso di cessazione, qualora siano noti;
 - m) le superfici escluse dall'applicazione del tributo;
 - n) la data di presentazione della dichiarazione e la sottoscrizione.
3. La dichiarazione di cui al comma 1 è redatta sugli appositi modelli, ed ha effetto anche per gli anni successivi, qualora gli elementi impositivi rimangano invariati, comprese eventuali agevolazioni, esenzioni ed esclusioni.
4. La decorrenza della tariffa per inizio occupazione, ovvero per cessazione, ha effetto dal primo giorno solare del mese successivo a quello in cui si è verificato il relativo evento purché debitamente e tempestivamente dichiarato.
5. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportino un aumento di

tariffa, producono effetti dal primo giorno solare del mese successivo all'effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio si applica anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo comma 6, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione.

6. Il caso di variazione delle condizioni riferite ai dati precedentemente dichiarati comporta l'obbligo per il soggetto passivo di presentare apposita dichiarazione entro trenta (30) giorni dall'evento. La cessazione del possesso, ovvero della conduzione od occupazione dei locali e delle aree comporta l'obbligo dichiarativo entro il medesimo termine.
7. Nell'ipotesi di emigrazione di nucleo familiare non proprietario dell'immobile all'interno o verso altro Comune, il Settore Entrate provvede a cessare la posizione tributaria alla data di emigrazione o alla data di dichiarazione di cui al comma 1. A seguito di tale evento soggetto passivo del tributo diviene il possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
8. L'obbligo della dichiarazione vige anche per gli utenti che richiedano l'applicazione di norme di agevolazione, esenzione o esclusione.
9. La dichiarazione, se redatta su modello non prescritto, è valida qualora contenga tutti i dati e gli elementi indispensabili indicati al precedente comma 2, purché sia compilata in forma scritta, firmata ed accompagnata da copia di documento di identità in corso di validità.
10. Il Comune rilascia, su richiesta dell'utente, ricevuta o copia della dichiarazione, che, nel caso di trasmissione via posta, si considera presentata nel giorno indicato nel timbro postale, o, se inviata tramite fax, nel giorno del suo ricevimento. Per le dichiarazioni trasmesse attraverso posta elettronica certificata fa fede il relativo attestato di avvenuta consegna.
11. I soggetti di cui al comma 1 che hanno già presentato la dichiarazione ai fini della Tassa Smaltimento Rifiuti o della Tariffa di Igiene Ambientale sono esonerati dall'obbligo di presentare una nuova dichiarazione, fatto salvo quanto disposto dal comma 6.

ARTICOLO 19

Tributo comunale giornaliero per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati.

1. E' istituito il Tributo comunale giornaliero per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati dovuto, in base a tariffa giornaliera, dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico od aree gravate da servitù di pubblico passaggio.
2. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.

3. La tariffa giornaliera è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno di occupazione, rapportando a giorno la tariffa annuale attribuita alla categoria prevista nell'Allegato 2 al presente Regolamento, maggiorata di un importo del 50%.
4. Qualora la classificazione contenuta nell'Allegato 2 non contenga una corrispondente voce d'uso, si applica il disposto di cui all'articolo 15, comma 3.
5. L'obbligo di presentazione della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto mediante il pagamento del tributo, da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la Tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'Imposta municipale secondaria di cui all'articolo 11 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore di quest'ultima.
6. Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione o che non comportano il pagamento della TOSAP il tributo giornaliero sui rifiuti e servizi deve essere versato al concessionario competente alla riscossione TOSAP con le modalità ed i termini di cui al comma precedente.
7. Gli importi riscossi sono successivamente riversati all'Amministrazione comunale con le modalità previste dalle singole Convenzioni in atto con il Concessionario della riscossione T.O.S.A.P., se presente.
8. In caso di occupazione abusiva con uso di fatto, senza che al momento dell'accertamento di tale occupazione risulti versata la dovuta tariffa, la stessa è recuperata congiuntamente alle sanzioni ed interessi di legge.
9. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare al Settore Entrate ed al Concessionario della riscossione T.O.S.A.P., se presente, tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive accertate.
10. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative al tributo annuale, compresa la maggiorazione di cui all'articolo 12.

ARTICOLO 20

Mancato svolgimento del servizio

1. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria quale causa di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è dovuto dai contribuenti coinvolti in misura massima pari al 20% (venti per cento) del tributo stesso, limitatamente ai giorni completi di disservizio ed unicamente nei casi in cui il disservizio non sia stato recuperato nei giorni successivi.

ARTICOLO 21

Riduzioni per le utenze domestiche ed agevolazioni

1. Per le utenze domestiche che provvedono a smaltire in proprio gli scarti compostabili mediante compostaggio domestico è prevista una riduzione del 20% nella quota fissa e nella quota variabile della tariffa del tributo, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione congiunta di apposita istanza ai Settori Entrate ed Ecologia. Con essa il richiedente attesta che verrà praticato il compostaggio domestico con modalità continuative ed autorizza, altresì, il Comune ad effettuare verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica di compostaggio.
2. L'istanza sarà valida anche per gli anni successivi, purché non siano mutate le condizioni, con obbligo per l'utente di comunicare ai predetti Settori la cessazione dello svolgimento di tale attività.
3. Per il primo anno di entrata in vigore del tributo, la comunicazione deve essere presentata entro il termine del 30 settembre 2013.
4. L'agevolazione di cui al comma 1 verrà calcolata a consuntivo, con compensazione con il tributo dovuto per l'anno successivo, ovvero rimborso dell'eventuale eccedenza versata nell'ipotesi di incapienza.
5. Per le utenze non stabilmente attive, la tariffa del Tributo, è ridotta del 20% nella quota fissa e nella quota variabile, a condizione che:
 - a) le abitazioni siano tenute a disposizione da persone fisiche residenti, e non, nel territorio comunale, ovvero, in alternativa, le abitazioni siano tenute a disposizione da soggetti iscritte all'A.I.R.E del Comune che abbiano dimora per più di sei (6) mesi all'anno all'estero;
 - b) vengano utilizzate nel corso dell'anno per una durata non superiore a 90 giorni;
 - c) nella dichiarazione il soggetto passivo dichiari la sua abitazione principale e di non voler cedere l'alloggio in locazione, in comodato o in uso gratuito.
6. La riduzione tariffaria di cui al comma 5 compete a richiesta dell'interessato e decorre dall'anno successivo a quello di presentazione della stessa, salvo che non sia contestuale alla dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso o di variazione, nel qual caso la decorrenza coincide con la data di presentazione della dichiarazione.
7. Il soggetto passivo è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto all'applicazione della riduzione entro il termine previsto dall'articolo 18, comma 6.
8. Ai soggetti che versino in condizioni di grave disagio sociale ed economico, può essere concesso, nell'ambito degli interventi socio-assistenziali, l'esonero e/o lo sgravio del tributo relativo all'anno in cui è stata presentata apposita richiesta. I soggetti che hanno titolo per la concessione dell'esonero e/o dello sgravio, sono le persone, sole o riunite in un nucleo familiare, nullatenenti o in condizione di grave

disagio economico accertato e segnalato dai Servizi Sociali, limitatamente ai locali direttamente abitati e con l'esclusione di quelli subaffittati.

Tali agevolazioni sono iscritte in bilancio come autorizzazione di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio cui si riferisce l'iscrizione stessa.

ARTICOLO 22

Riduzione per le utenze non domestiche

1. La tariffa è ridotta, limitatamente alla quota variabile, delle percentuali di seguito indicate per le utenze non domestiche che non conferiscano al servizio pubblico rifiuti assimilati agli urbani, avvalendosi di altro gestore.
2. Le percentuali di riduzione possono essere applicate soltanto nell'ipotesi in cui i rifiuti assimilati non conferiti al servizio pubblico rientrino nei parametri qualitativi e quantitativi dell'assimilazione previsti dal Regolamento di igiene urbana e siano destinati in modo effettivo e oggettivo al recupero:
 - 15%, nel caso di recupero dal 15% al 25% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti;
 - 30%, nel caso di recupero di oltre il 25% e fino al 50% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti;
 - 40%, nel caso di recupero di oltre il 50% e fino al 75% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti;
 - 60%, nel caso di recupero di oltre il 75% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti.

La quantità dei rifiuti potenzialmente prodotti si ottiene applicando il Kd di riferimento, di cui all'articolo 15, comma 7, all'intera superficie imponibile.

3. Al fine del calcolo della riduzione, i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a presentare, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di competenza, apposita dichiarazione attestante la quantità di rifiuti avviati al recupero, attraverso la loro trasformazione in una delle finalità previste dall'allegato C del D. Lgs. n. 22/97 e successive modificazioni ed integrazioni, nel corso dell'anno solare precedente.

A tale dichiarazione dovranno altresì allegare copia di tutti i "formulari di identificazione" di cui all'articolo 193 del D. Lgs. n. 152/2006, relativi ai rifiuti recuperati, debitamente controfirmati e datati in arrivo dal destinatario, con indicazione della relativa autorizzazione ad operare il recupero, dei quantitativi prelevati, della tipologia, del periodo, del codice CER e del peso, oltre all'indicazione della necessaria localizzazione dei relativi impianti di destinazione.

In ogni caso, è facoltà del Settore Entrate richiedere comunque copia del Modello unico di dichiarazione ambientale (MUD).

Qualora si dovessero rilevare delle difformità, tra quanto dichiarato e quanto risultante nel MUD, tali da comportare una minore riduzione della parte variabile, si provvederà a recuperare la quota della stessa indebitamente riconosciuta, con applicazione di sanzioni ed interessi di legge, se dovuti.

4. Nessuna riduzione può essere applicata per i rifiuti secondari e terziari di imballaggio, i cui costi di gestione, smaltimento, recupero e riutilizzo, sono posti a carico dei produttori e degli utilizzatori di imballaggi, secondo quanto disposto dagli articoli 219, 220 e 221 del D. Lgs. n. 152/2006.
5. La riduzione di cui al comma 1 verrà calcolata a consuntivo con compensazione con il tributo dovuto per l'anno successivo, ovvero rimborso dell'eventuale eccedenza versata nell'ipotesi di incapienza.
6. Qualora sia documentata dal soggetto passivo una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile, ovvero sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse dal tributo, la superficie imponibile è calcolata forfetariamente, limitatamente alle porzioni di superficie dove si svolgono lavorazioni industriali e/o artigianali e relativamente alla presenza effettiva di quegli impianti, macchinari ed attrezzature che caratterizzano tali lavorazioni. In tali fattispecie si applica una riduzione pari al 20% della superficie imponibile.

ARTICOLO 23

Riscossione

1. Il Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi è versato direttamente al Comune, mediante bollettino di conto corrente postale, ovvero Modello di pagamento unificato di cui all'articolo 17, del D. Lgs. 9 luglio 1997 n. 241, o MAV elettronico ovvero altre modalità che assicurino in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti tenuti al versamento.
2. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito invito di pagamento, anche per posta semplice, contenente l'importo dovuto con l'indicazione della componente rifiuti, della componente servizi, del Tributo provinciale, dell'ubicazione e della superficie dei locali e delle aree su cui è applicata la tariffa, della destinazione d'uso dichiarata o accertata, delle tariffe applicate, dell'importo dell'unica o di ogni singola rata, e le relative scadenze. L'invito di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'articolo 7 della Legge n. 212/2000.
3. Il versamento del tributo dovuto deve essere effettuato in un'unica soluzione ovvero secondo il numero delle rate stabilite annualmente in sede di istituzione delle tariffe.
4. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno di competenza possono essere riscossi anche in unica soluzione.
5. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto è arrotondato all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi di euro, ovvero per eccesso se superiore a detto importo, secondo quanto disposto dal comma 166 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.

6. Le modifiche infrannuali inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni della tariffa dovuta, potranno essere considerate nel computo del tributo relativo all'anno successivo, anche mediante conguaglio compensativo.

ARTICOLO 24

Rimborsi e compensazione

1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque (5) anni dalla data del versamento, ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il Settore Entrate provvede al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.
3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 4 del precedente articolo 23, su richiesta dell'avente diritto, il credito spettante può essere compensato con il tributo dovuto per gli anni successivi, ovvero con le somme dovute a tale titolo a seguito della notificazione di avvisi di accertamento.
4. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati al saggio legale annuo, secondo il criterio dettato dal comma 165 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dalla data di esecuzione del versamento.

ARTICOLO 25

Importi minimi

1. Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l'importo annuale dovuto, comprensivo della maggiorazione di cui all'articolo 12 e del tributo provinciale di cui all'articolo 17 sia inferiore ad euro 16,53 (sedici/53).
2. Non si procede alla notificazione di avvisi di accertamento qualora l'importo complessivamente dovuto, comprensivo di tariffa, interessi e sanzioni, sia inferiore ad euro 30,00 (trenta), esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.
3. Non sono eseguiti rimborsi di importo annuale inferiore al medesimo limite di cui al comma 1.

ARTICOLO 26

Funzionario Responsabile

1. A norma dell'articolo 14, comma 36, del D.L. n. 201/2011, la Giunta Comunale designa il Funzionario Responsabile del tributo, a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo.

ARTICOLO 27

Verifiche ed accertamenti

1. Il Settore Entrate svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nella dichiarazione di cui all'articolo 18, e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:
 - a) inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione;
 - b) richiedere copia di planimetrie atte ad accertare le superfici occupate;
 - c) richiedere l'esibizione di documenti atti ad accertare la decorrenza di utilizzo del servizio;
 - d) richiedere notizie relative ai presupposti di applicazione tariffaria, sia ai conduttori che agli occupanti o detentori, agli amministratori di condominio, ovvero ai proprietari dei locali e/o aree anche con eventuale richiesta di comparire;
 - e) utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
 - f) disporre l'accesso ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, il Settore procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 Codice Civile.

Per le predette attività, il Settore ha facoltà di avvalersi:

 - degli accertatori di cui ai commi da 179 a 182 dell'articolo 1 della Legge n. 296/2006, ove nominati;
 - del proprio personale o di altri dipendenti dell'Ente;
 - di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con cui siano state stipulate apposite convenzioni.

Per accedere agli immobili, il personale dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento;
 - g) utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate e dall'Agenzia del Territorio.
2. Ai fini dell'attività di accertamento, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano e sino all'attivazione delle procedure di allineamento tra dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, il Settore ha facoltà di considerare come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal Regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.
3. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali, nonché le aziende e società partecipate dall'Ente hanno l'obbligo di trasmettere periodicamente al

Settore Entrate, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, copia o elenchi:

- delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
 - dei provvedimenti o denunce di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
 - dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
 - di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.
4. Nelle ipotesi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento, ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Settore procede alla notificazione di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, secondo le modalità ed termini indicati nel successivo articolo 28.
5. Gli accertamenti divenuti definitivi assumono efficacia di dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

ARTICOLO 28

Sanzioni ed interessi

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento del tributo risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze, viene irrogata una sanzione pari al 30% (trenta) dell'importo omesso o tardivamente versato, come disposto dall'articolo 13 del D. Lgs. n. 471/97. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'articolo 17, comma 3, del D. Lgs. n. 472/97.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100% (cento) al 200% (duecento) del tributo non versato, con un minimo di euro 50,00 (cinquanta).
3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50% (cinquanta) al 100% (cento) del tributo non versato, con un minimo di euro 50,00 (cinquanta);
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 27, comma 1, let. a), entro il termine di 60 giorni dalla notificazione dello stesso, si applica la sanzione da euro 100,00 (cento) a euro 500,00 (cinquecento).
5. Le sanzioni di cui ai precedenti commi 2 e 3 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso di cui all'articolo 30, interviene acquiescenza del contribuente, con versamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi.
6. Sulle somme dovute a titolo di tariffa si applicano gli interessi determinati al saggio legale annuo. Essi decorrono dalla data di esigibilità del tributo.

ARTICOLO 29

Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva è effettuata in proprio o mediante affidamento a terzi nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti e di quanto disposto dal vigente Regolamento delle Entrate Tributarie.
2. Non si procede alla riscossione di somme di importo inferiore o pari all'ammontare delle spese da sostenere per il recupero coattivo delle medesime.

ARTICOLO 30

Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni, l'ingiunzione fiscale di pagamento e/o ruolo, può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.

ARTICOLO 31

Trattamento dei dati personali

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del Tributo sono trattati nel rispetto del D. Lgs. n. 196/2003.

ARTICOLO 32

Personale

1. In funzione del potenziamento dell'esercizio dell'attività di verifica e controllo tributario e in riscontro dell'attività di recupero dell'evasione sono attribuiti compensi al personale che collabori, anche in dipendenza di programmi o progetti straordinari, al recupero di quanto dovuto a titolo di imposta, sanzioni ed interessi, secondo criteri definiti dalla contrattazione integrativa decentrata così come previsto e con le modalità prescritte dall'articolo 8, comma 4, del vigente Regolamento delle Entrate Tributarie.

ARTICOLO 33

Entrata in vigore e abrogazioni

1. Il presente Regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2013.
2. Ai sensi dell'articolo 14, comma 46, del Decreto Legge n. 201/2011, essendo soppressi, a partire dal 1° gennaio 2013, tutti i prelievi vigenti relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza, sono abrogate tutte le previdenti norme regolamentari in contrasto con il presente atto, in

particolare il Regolamento comunale per l'applicazione della tariffa relativa alla gestione dei rifiuti urbana.

ARTICOLO 34

Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si rinvia alle disposizioni contenute nell'articolo 14 del D.L. n. 201/2011, al D.P.R. n. 158/1999 e successive modificazioni ed integrazioni, al D.L. n. 35/2013, al Regolamento di igiene urbana adottato da questo Ente, nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti in materia.
2. Il presente Regolamento si adegua *ex lege* alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia tributaria e di rifiuti.

ALLEGATO 1
UTENZE DOMESTICHE
CLASSIFICAZIONE

<i>Categorie utenze domestiche</i>	
1	Nucleo familiare con 1 componente
2	Nucleo familiare con 2 componenti
3	Nucleo familiare con 3 componenti
4	Nucleo familiare con 4 componenti
5	Nucleo familiare con 5 componenti
6	Nucleo familiare con 6 o più componenti

CALCOLO DELLA QUOTA FISSA

La formula per il calcolo della **quota fissa** di un'utenza domestica è la seguente:

$$\mathbf{TFdom (n, s) = QUFdom \cdot S \cdot Ka(n)}$$

$$\mathbf{QUFdom = \frac{CFTdom}{\sum_n S_{tot} (n) \cdot Ka (n)}}$$

TFdom: quota fissa (€) della tariffa per un'utenza domestica con **n** componenti il nucleo familiare e una superficie pari a **S**

QUFdom: quota unitaria (€/mq) determinata dal rapporto tra costi fissi totali attribuiti alle utenze domestiche e la superficie complessiva riferita alle utenze domestiche, corretta per il coefficiente di adattamento **Ka**.

Ka (n): coefficiente di adattamento che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli immobili in funzione del numero di componenti il nucleo familiare dell'utenza (**n**)

CFTdom: totale dei costi fissi attribuiti alle utenze domestiche

S tot (n): superficie totale delle utenze domestiche con **n** componenti del nucleo familiare

CALCOLO DELLA QUOTA VARIABILE

La formula per il calcolo della **quota variabile** di un'utenza domestica è la seguente:

$$TV_{dom} = QUV_{dom} \cdot Kb(n) \cdot CU_{dom}$$

TV_{dom}: quota variabile(€) della tariffa per un'utenza domestica con **n** componenti il nucleo familiare

QUV_{dom}: quota unitaria (kg) determinata dal rapporto tra la quantità totale di rifiuti prodotta dalle utenze domestiche e il numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero di componenti del nucleo familiare delle utenze medesime, corrette per il coefficiente proporzionale di produttività (Kb)

$$QUV_{dom} = \frac{QTOT_{dom}}{\sum_n N(n) \cdot Kb(n)}$$

QTOT_{dom}: quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche

N (n): numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero di componenti del nucleo familiare

Kb (n): coefficiente proporzionale di produttività per utenza domestica in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare costituenti la singola utenza

CU_{dom}: costo unitario (€/kg). Tale costo è determinato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche

$$CU_{dom} = \frac{CVT_{dom}}{QTOT_{dom}}$$

CVT_{dom}: totale costi variabili attribuiti alle utenze domestiche

ALLEGATO 2
UTENZE NON DOMESTICHE

CLASSIFICAZIONE

<i>Categorie utenze non domestiche (Comuni oltre i 5.000 abitanti)</i>	
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	Cinematografi e teatri
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
4	Campeggi, distributori di carburante, impianti sportivi
5	Stabilimenti balneari
6	Esposizioni, autosaloni
7	Alberghi con ristorante
8	Alberghi senza ristorante
9	Case di cura e di riposo
10	Ospedali
11	Uffici, agenzie, studi professionali
12	Banche ed istituti di credito
13	Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta e altri beni durevoli
14	Edicole, farmacie, tabaccai, plurilicenze
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
16	Banchi di mercato beni durevoli
17	Attività artigianali tipo botteghe, parrucchieri, barbieri, estetista
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegnami, idraulici, fabbri, elettricisti
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
20	Attività industriali con capannoni di produzione
21	Attività artigianali di produzione beni specifici
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
23	Mense, birrerie, amburgherie
24	Bar, caffè, pasticcerie
25	Supermercati, pane e pasta, macellerie, salumi e formaggi, generi alimentari
26	Plurilicenze alimentari e/o miste
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
28	Ipermercati di generi misti
29	Banchi di mercato generi alimentari
30	Discoteche, night club

CALCOLO DELLA QUOTA FISSA

La **quota fissa** della tariffa per le utenze non domestiche si ottiene come prodotto della quota unitaria (€/mq) per la superficie dell'utenza (mq) per il coefficiente potenziale di produzione Kc, secondo la seguente espressione:

$$TF_{\text{ndom}}(\text{ap}, S_{\text{ap}}) = QU_{\text{Fndom}} \cdot S_{\text{ap}}(\text{ap}) \cdot Kc(\text{ap})$$

$$QU_{\text{Fndom}} = \frac{CFT_{\text{ndom}}}{\sum_{\text{ap}} S_{\text{tot}}(\text{ap}) \cdot Kc(\text{ap})}$$

TFndom: quota fissa (€) della tariffa per un'utenza non domestica di tipologia di attività produttiva ap e una superficie pari a S_{ap}

QUFndom: quota unitaria (€/mq) determinata dal rapporto tra costi fissi totali attribuiti alle utenze non domestiche, corretto per il coefficiente potenziale di produzione Kc.

CFTndom: totale dei costi fissi attribuiti alle utenze non domestiche

S_{ap}: superficie totale dei locali dove si svolge l'attività produttiva ap

Kc: coefficiente potenziale di produzione che tiene conto della quantità potenziale di produzione di rifiuto connesso alla tipologia di attività.

CALCOLO DELLA QUOTA VARIABILE

La formula per il calcolo della **quota variabile** di un'utenza non domestica è la seguente:

$$TV_{\text{ndom}}(\text{ap}, S_{\text{ap}}) = CU_{\text{ndom}} \cdot S_{\text{ap}}(\text{ap}) \cdot Kd(\text{ap})$$

TVndom (ap, S_{ap}): quota variabile(€) della tariffa per un'utenza non domestica di tipologia di attività produttiva ap e una superficie pari a S_{ap}

CUndom: costo unitario (€/kg) determinato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze non domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche

$$CU_{\text{ndom}} = \frac{CVT_{\text{ndom}}}{QTOT_{\text{ndom}}}$$

CVTndom: totale costi variabili attribuiti alle utenze non domestiche

QTOT_{ndom}: quantità totale, espressa in kg, di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche

S_{ap}: superficie totale dei locali dove si svolge l'attività produttiva ap

Kd (ap): coefficiente potenziale di produzione in kg/m² anno che tiene conto della quantità di rifiuto minima e massima connessa alla tipologia di attività.